

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI DI "STATI TERZI" TITOLARI DI UN PERMESSO DI LAVORO PER FRONTALIERI (permesso "G") E PER I DATORI DI LAVORO

- 1) Il permesso di lavoro per frontalieri è valido unicamente per il territorio del Cantone Ticino e per lo scopo indicato nel libretto. Il permesso attesta i diritti ed i doveri in materia di stranieri. Le condizioni previste devono venire scrupolosamente osservate.
- 2) Al fine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio libretto per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro nelle domande di impiego.
- 3) Lo straniero come pure il datore di lavoro devono informare correttamente l'Autorità circa tutti i cambiamenti delle circostanze e delle condizioni che hanno reso possibile la concessione o il rinnovo del permesso.
- 4) Qualsiasi modifica delle generalità, stato civile, della nazionalità, indirizzo e/o luogo di residenza all'estero deve essere notificata dallo straniero, entro **14 giorni**, all'Ufficio della migrazione (UM).
- 5) La modifica della ragione sociale, della sede o dell'indirizzo del datore di lavoro nonché la notifica della cessazione del rapporto di impiego, deve essere notificata, entro **14 giorni**, all'UM, allegando il libretto ed i relativi documenti ufficiali.
- 6) Ogni cambiamento del posto di lavoro soggiace a nuova autorizzazione. La relativa domanda deve essere inoltrata all'UM, prima di iniziare l'attività.
- 7) Il rinnovo del permesso deve essere chiesto all'UM, con il modulo ufficiale, almeno **14 giorni** prima della scadenza.
- 8) Il permesso perde la sua validità alla relativa scadenza, dopo 6 mesi dalla cessazione dell'attività lucrativa se il permesso è in corso di validità, se il titolare trasferisce il proprio domicilio all'estero fuori dalla fascia di confine (20 km), oppure a seguito di revoca.
- 9) Il permesso conferisce il diritto a pernottare in qualsiasi Comune situato all'interno del Paese. Il frontaliere ha l'obbligo di uscire dal territorio nazionale almeno una volta alla settimana e di notificare la propria presenza all'Ufficio del controllo abitanti competente del luogo in cui pernotta.

- 10) Si rammenta che il permesso può essere revocato qualora lo straniero lo ha ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti di importanza essenziale, quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso, quando la condotta dello straniero ha dato adito a gravi lagnanze o interessato i servizi di polizia, quando il permesso è stato accordato soltanto con riserva di revoca, quando è sorto un motivo di revoca oppure quando lo straniero si è reso colpevole o correo di soggiorno illegale (es: mancato rientro settimanale all'estero) o attività abusiva.
- 11) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 e l'Ordinanza OASA del 24 ottobre 2007 possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Fellerstrasse 21, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: www.admin.ch, www.sem.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda al datore di lavoro **l'obbligo** della trattenuta dell'imposta alla fonte e del successivo riversamento all'Autorità fiscale a norma delle vigenti disposizioni tributarie.

A tal riguardo la Divisione delle contribuzioni comunica che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera non domiciliata sono tenuti a volersi iscrivere presso l'Ufficio delle imposte alla fonte, Via Franco Zorzi 36, Bellinzona **entro il termine di 8 giorni** dall'assunzione della persona straniera.